

CONTRATTO D'APPALTO

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori infrastrutturali ai piani seminterrato, primo e secondo dell'immobile laboratorio di Prevenzione sito nel Comune di Milano in via Juvara 22. CIG: 9935803404 CUP: D45E22000670001

L'anno duemila ventitré (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito: ATS), con sede in Milano, Corso Italia 52, C.F. e P.I. 09320520969, nella persona del Direttore Generale, dott. Walter Bergamaschi, nato [REDACTED] C.F. [REDACTED], il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata (di seguito ai fini del presente atto denominata anche "stazione appaltante"), presso la quale elegge domicilio ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

E

Costigliola Antonio S.r.l., con sede in Casarile (MI) via Mascagni n. 27, codice fiscale e partita IVA 03764000968, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano al numero R.E.A. MI - 1700698, nella persona del legale rappresentate, Antonio Costigliola, nato [REDACTED] [REDACTED] CF [REDACTED] residente in [REDACTED] nel prosieguo dell'atto denominato semplicemente "appaltatore"

PREMESSO CHE

- Il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione dei lavori infrastrutturali ai piani seminterrato, primo e secondo del laboratorio di Prevenzione sito nel Comune di Milano in via Juvara 22 (PFTE ai sensi delle linee guida Mims luglio 2021) è stato verificato dalla società CONTECO s.r.l. con rapporto conclusivo del 14/07/2023, validato dal RUP in pari data e approvato dalla stazione appaltante con deliberazione del direttore generale n. 687 del 14/07/2023;
- Il progetto è finanziato con i fondi del PNC -programma di investimenti relativo al sistema

- "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" - progetto 1.1 "rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicate";
- la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i, ha indetto una procedura negoziata senza bando, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2026, per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione di opere infrastrutturali ai piani seminterrato, primo e secondo del laboratorio di Prevenzione sito nel Comune di Milano in via Juvara 22. CIG 9935803404, CUP D45E22000670001 per un importo complessivo a base di gara di € 3.352.894,87 (euro tremilionitrecentocinquantaduemilaottocentonovantaquattro/87) di cui € 95.505,00 (euro novantacinquemilacinquecentocinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 3.088.055,01 (euro tremilionioctantottomilacinquantacinque/01) per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, € 169.334,86 (euro centosessantanovemilatrecentotrentaquattro/86) per la progettazione esecutiva e servizi aggiuntivi soggetti a ribasso d'asta oltre IVA (di seguito anche "Gara");
 - La gara, svolta tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2022 e s.m.i., è stata definitivamente aggiudicata in data 20/09/2023 (con deliberazione n. 853 di pari data) all'Appaltatore, la cui offerta è stata giudicata economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per un importo, al netto dell'IVA, di € 2.945.395,40 (euro duemilioninovecentoquarantacinquemilatrecentonovantacinque/40), di cui oneri per la sicurezza pari a € 95.505,00, (euro novantacinquemilacinquecentocinque/00);
 - la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'Appaltatore, prevalentemente eseguita attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE), ha avuto esito positivo; nei confronti dell'Appaltatore sono stati esperiti, con esito positivo, gli accertamenti antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;
 - l'Appaltatore, senza avere nulla da eccepire, ha preso esatta e piena cognizione:
 - o dell'area oggetto dei lavori, dei confini, delle zone adiacenti, della consistenza della proprietà confinante e delle condizioni di viabilità della zona;
 - o della descrizione dei lavori;

- o del progetto di fattibilità tecnica economica ai sensi delle Linee Guida Mims (luglio 2021);
 - o delle posizioni e caratteristiche dei sottoservizi e della possibilità di ottenere da parte delle Società erogatrici dei pubblici servizi, allacciamenti provvisori e definitivi degli impianti di fognatura, acqua, energia elettrica, gas e telefonia;
 - o dei vigenti regolamenti Edilizi, Igienico-Sanitari, dei Vigili del Fuoco, dell'INAIL, della Polizia locale del Comune di Milano, ecc., ai quali tutte le opere dovranno uniformarsi;
- L'appaltatore per la esecuzione della progettazione esecutiva e delle prestazioni aggiuntive ha indicato le seguenti società di progettazione:
- o Fapa Engineering s.r.l., Codice fiscale e partita IVA n. 07753990014, con sede in Corso Vigevano, 46/D - 10155 Torino (TO);
 - o G Studio S.T.P. di E. Giacomelli E M. Falletti s.s., Codice fiscale e partita IVA n. 1053190010, con sede in Lungo Po Antonelli 45 -10153 Torino (TO)
- la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo ai due progettisti indicati, prevalentemente eseguita attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE), ha avuto esito positivo, salvo un controllo sui carichi pendenti che non ha avuto risposta dall'Ente competente e per il quale in caso di esito negativo si richiama l'eventuale applicazione della condizione risolutiva esplicitata nel presente contratto al paragrafo 5 dell'art. 18;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1. La su estesa Premessa e gli allegati, anche se non materialmente acclusi ma solo richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e vi accedono con efficacia di Patto.

1.2. Costituiscono, ai fini di cui sopra, documenti contrattuali ed allegati del presente Contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito "Capitolato Speciale" o "C.S.A."), il progetto di fattibilità tecnico-economica e suoi allegati e gli altri documenti indicati nell'art. 8 del CSA, il Disciplinare di gara, l'offerta dell'Appaltatore, le dichiarazioni rese in tale sede

dall'Appaltatore, nonché le fonti normative vigenti (ad es. D. Lgs. 50/2016) e disposizioni non abrogate del D.P.R. 207/2010 nei soli limiti dell'eventuale applicabilità (di seguito "Allegati").

L'Appaltatore prende atto ed accetta senza riserva alcuna e ad ogni effetto la suddetta circostanza.

1.3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dà atto ed accetta senza riserva alcuna che nel caso in cui, nel corso di esecuzione del Contratto, insorgano divergenze in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione degli atti e documenti costituenti i predetti Allegati, prevarranno nell'ordine le disposizioni del Disciplinare, quelle del Contratto, quelle del progetto di fattibilità tecnico-economica e del CSA; in ogni caso, l'Appaltatore accetta espressamente senza riserva alcuna, che è rimessa in via esclusiva alla Stazione Appaltante, in qualsiasi caso di contrasto e dubbi interpretativi in ordine alla documentazione a base di gara e costituente il complessivo regolamento contrattuale, la potestà di impartire le relative istruzioni.

Art. 2 – OGGETTO

2.1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che senza riserva alcuna accetta e si impegna ad eseguire l'appalto integrato oggetto della gara per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la predisposizione e presentazione del titolo edilizio necessario per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione degli interventi mirati alla realizzazione dei lavori infrastrutturali ai piani seminterrato, primo e secondo del laboratorio di Prevenzione sito nel Comune di Milano in via Juvara 22.

L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva (rif. art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016) e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma precedente.

Di seguito i riferimenti normativi dell'appalto integrato oggetto del contratto:

- Art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016

"La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione."

- Linee guida MIMS

“In sede di bando di gara (o già in fase di DIP), le Stazioni Appaltanti, nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono valutare la possibilità di far ricorso a quanto previsto dall'art. 23 comma 4 del Codice, unificando la progettazione definitiva a quella esecutiva (“E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”). Ciò tenuto conto del relativamente avanzato livello di definizione tecnica del PFTE posto a base di una procedura di affidamento, con innegabili benefici riverberi in termini di semplificazione dell'intero processo progettuale. In tal caso, la prestazione contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario della procedura di affidamento consisterebbe:

- nella redazione del progetto esecutivo (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo);
- nell'esecuzione dei lavori.

L'oggetto dell'Appalto, meglio descritto nel CSA, consiste, sinteticamente nella realizzazione di:

progettazione esecutiva (compreso incarico CSP): redatta secondo le disposizioni del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” di cui al DM 11/10/2017, e dei principi e degli obblighi specifici del P.N.R.R. relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do Not Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'art.17 del Regolamento UE 2020/852;

presentazione dei titoli edilizi: coordinamento con gli Enti preposti all'approvazione del progetto e acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati; redazione e presentazione al SUE del Comune di Milano di idoneo titolo abilitativo, ai sensi del DPR 2001 n. 380, per l'esecuzione dei lavori in appalto.

È compresa la redazione e presentazione Comunicazione di Fine Lavori. Ultimato l'intervento il progettista, o il tecnico abilitato, rilascia il certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Contestualmente si presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale (a carico della SA) conseguente alle opere realizzate;

opere edili costituite da: bonifica amianto, demolizione di tramezzature, realizzazione delle nuove murature, finiture interne, partizioni interne, impermeabilizzazioni, isolamenti, pavimenti e controsoffitti, tinteggiature, serramenti interni ed esterni, opere in ferro;

impianti meccanici costituiti da: impianto idrico sanitario, sanitari, rete idrica antincendio;

impianti meccanici termici costituiti da: impianti termici, condizionamento trattamento aria;

impianti elettrici costituiti da: quadri elettrici, condutture elettriche di distribuzione, apparecchi di comando e utilizzatori, apparecchi illuminanti.

impianti elettrici di sicurezza costituiti da: illuminazione di sicurezza, sistema fisso di rivelazione e segnalazione allarme incendio e sistema di allarme vocale per scopi di emergenza;

impianti elettrici ausiliari costituiti da: impianto di cablaggio strutturato, chiamata di soccorso, impianto di citofonia/videocitofonia e controllo accessi.

2.2. Le lavorazioni oggetto d'appalto sono specificamente individuate nel Progetto di fattibilità tecnico-economica validato, nel C.S.A., negli ulteriori elaborati posti a base di gara, comprese eventuali migliorie presenti nell'offerta dell'Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante e, più in generale, negli Allegati al presente Contratto.

2.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce che nella documentazione posta a base della gara ed oggetto della propria offerta, nonché negli Allegati al presente Contratto, sono previste ed indicate le prestazioni, le forniture ed i lavori necessari per la successiva fase progettazione esecutiva e per dare perfettamente ultimate a regola d'arte le opere appaltate; resta in ogni caso convenuto che, nonostante eventuali omissioni, sono comunque a carico dell'Appaltatore, in quanto comprese nel presente appalto, tutte le forniture, prestazioni, somministrazioni e lavori occorrenti per dare completati a regola d'arte i lavori appaltati.

2.4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori appaltati in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Contratto entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 3 – FORMA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

3.1. L'Appalto è dato a corpo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.

3.2. Il corrispettivo dell'appalto, fisso, invariabile ed onnicomprensivo, è pari a complessivi

€ 2.945.395,40 (Euro duemilioninovecentoquarantacinquemilatrecentonovantacinque/40), oltre IVA, così composto:

- Importo per lavori al netto degli oneri per la sicurezza € 2.701.739,33 oltre IVA;
- Importo per gli oneri per la sicurezza € 95.505,00 oltre IVA
- Importo per gli oneri professionali di Progettazione Esecutiva, redazione e presentazione del titolo edilizio, Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione € 148.151,07 oltre IVA.

3.3. Il corrispettivo è stato convenuto fra le parti sulla base dell'offerta formulata in gara dall'Appaltatore.

Detto corrispettivo comprende e compensa ogni onere, spesa, magistero occorrente per la Progettazione Esecutiva, la redazione e presentazione del titolo edilizio, il Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva, l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed ai sensi del contratto e degli altri documenti a base della procedura e degli Allegati e per il raggiungimento dello scopo contrattuale. Compensa altresì tutte le attività ed oneri indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, ivi compresa la sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere ai sensi del Contratto.

Poiché il corrispettivo è a corpo, non potrà essere invocata dall'Appaltatore, per nessuna ragione, la misura delle quantità, né avanzata alcuna richiesta di maggiori compensi/indennizzi.

La revisione e/o adeguamento, aggiornamento e modifica dei prezzi e del corrispettivo a corpo è disciplinata dal CSA amministrativo.

Art. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

4.1. L'Appalto è concesso dalla Stazione Appaltante ed è accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e responsabilità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal C.S.A. e da ogni altra norma vigente nei limiti di applicabilità al momento della esecuzione delle opere, sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore che di eventuali subappaltatori e cottimisti, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro, nonché sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle previsioni delle tavole grafiche progettuali

poste a base di gara e di quelle oggetto dell'offerta dell'Appaltatore che quest'ultimo conferma di conoscere ed accettare, con rinuncia espressa a qualsivoglia riserva o eccezione.

42. L'Appalto è soggetto all'applicazione della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Appaltatore assume e si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e si impegna altresì a dare immediata notizia alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si rinvia per quanto concerne la tracciabilità, anche all'art. 68 del Capitolato Speciale.

43. In via generale, per quanto non previsto dal presente Contratto, si applicano le disposizioni di cui al C.S.A. e, in via graduata, quelle degli ulteriori Allegati, nei limiti del richiamo ad essi operato dal presente Contratto.

Art. 5 – OPERE E FORNITURE ESCLUSE. RIMBORSO DELL'APPALTATORE

5.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, di cui l'Appaltatore prende atto senza nulla avere da eccepire, di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l'esecuzione di opere o prestazioni specialistiche comprese nell'affidamento all'Appaltatore, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, stralciandole dall'oggetto del presente Contratto. In tali casi, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto nei confronti delle ditte terze.

5.2. Resta inteso che gli importi delle opere o prestazioni specialistiche stralciate dal contratto e affidate ad altre ditte, saranno detratti dal corrispettivo di cui al precedente art. 3.2, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Art. 6 – ELEZIONE DI DOMICILIO


6.1. Agli effetti del presente Appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il domicilio legale presso Costigliola Antonio s.r.l. con sede in Casarile (MI), Via Mascagni n. 27 e il domicilio digitale all'indirizzo pec: costigliolasrl@pec.it .

6.2. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'Appalto dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto

cambiamento.

6.3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal Contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o comunque con raccomandata A/R presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 o via PEC.

Art. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

7.1. L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante la garanzia fideiussoria n. , prestata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 da Accelerant Insurance Europe SA/NV, con sede legale in Place du Champ de Mars 5, Bruxelles (Belgio), C.F. 16084711007, dell'importo garantito di € 147.388.00 (euro centoquarantasettemilatrecentoottantotto/00) decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

7.2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte dall'Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente pagare in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, quale risultante dalla liquidazione finale, salvo la risarcibilità dei maggiori danni e l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

7.3. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, nonché per il rimborso di ogni altra maggiore somma dovuta al nuovo appaltatore in sede di liquidazione finale del presente appalto.

7.4. L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia dovuta avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

7.5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

7.6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e limite anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della S.A. con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo l'emissione del certificato di favorevole collaudo provvisorio delle opere appaltate e dopo che l'Appaltatore avrà presentato formale richiesta alla Stazione appaltante

7.7. Si applicano le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 – ALTRE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Per quanto attiene alle ulteriori forme di garanzia e di assicurazione, si rinvia al Capo 6 del Capitolato Speciale.

Art. 9 – SUBAPPALTO

9.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori oggetto del presente Contratto. L'esecuzione di eventuali opere in subappalto, espressamente indicate in sede di offerta e nei limiti di legge, è comunque subordinata, pena l'immediata risoluzione di diritto del presente Contratto, alla preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, previo eventuale nulla osta della Prefettura, nei casi previsti dalla normativa in materia. È vietata la cessione del Contratto sotto pena di nullità.

9.2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile integralmente anche dove alcune delle previsioni normative non siano riportate nel presente articolo ed in generale nei documenti contrattuali.

9.3. L'affidamento in subappalto è subordinato alle seguenti condizioni:

- che all'atto dell'offerta o - in caso di variante nel corso dell'esecuzione del Contratto - all'atto della sottoscrizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo, l'Appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che venga dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è tenuto a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9.4. L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno trenta giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice e dai documenti di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

9.5. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

9.6. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva, nei confronti della Stazione Appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276.

9.7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla

Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 17 dell'art.105 del D. Lgs. 50/2016.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

9.8. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

9.9. È escluso il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, salvo quanto indicato al precedente punto 9.9.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9.10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9.11. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nel contratto di subappalto e, in genere, nei subcontratti, ai sensi della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità del contratto di subappalto o del subcontratto, le seguenti clausole:

"1. L'impresa _____, in qualità di subappaltatore/subcontraente della_nell'ambito del contratto sottoscritto con____identificato con il CIG__, CUP _____assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.

136/2010 e s.m.i. –

2. L'impresa_, in qualità di subappaltatore/subcontraente della___, si impegna a dare immediata comunicazione a___della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa_, in qualità di subappaltatore/subcontraente del___, si impegna a inviare copia del presente contratto a___"

9.12. In tema di subappalto, si rinvia altresì al Capo 9 del Capitolato Speciale.

9.13. Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità - Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti.

L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

Comma 5, lett. h), art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/5408 del 25.10.2021.

Tempi e Modalità di trasmissione:

- la compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione);
- la pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto

nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 10 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DELLE PROGETTAZIONI

10.1 La Progettazione dovrà essere ultimata entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del servizio effettuata dal RUP con apposita comunicazione come previsto dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto; In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva alla stazione appaltante, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare complessivo previsto per il livello di progettazione interessato dal ritardo.

Art. 11 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI – PENALI – PREMIO DI ACCELERAZIONE

11.1. L'esecuzione delle opere avrà inizio con la consegna dei lavori, che sarà certificata

mediante formale verbale redatto in contraddittorio. La Stazione Appaltante si riserva di disporre la consegna lavori in qualsiasi momento successivo all'approvazione del Progetto Esecutivo ed altresì di ritardare la consegna medesima, in base a proprie insindacabili valutazioni, senza che per ciò l'Appaltatore possa avanzare pretese o diritti, ad alcun titolo.

L'esecuzione dell'opera avrà comunque inizio entro e non oltre 8 mesi dalla stipula del Contratto. Laddove detto termine non venga rispettato l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal Contratto e avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle autorizzate dal RUP e effettivamente sostenute e documentate calcolate sull'importo netto dell'appalto (ai sensi del Decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*):

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

A parte il rimborso delle spese, è escluso, nel caso di recesso, qualsiasi diritto dell'appaltatore a mancato utile o a indennizzi e/o riconoscimenti economici di qualsiasi tipo.

Se nel giorno fissato e comunicato dalla S.A., l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale la S.A. ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione alla stessa in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La Stazione Appaltante si riserva all'occorrenza di procedere a consegna parziale e frazionata dei lavori, con le conseguenze di cui ai successivi paragrafi 11.12 e 11.13.

Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree la S.A. potrà attivare l'ingresso alle stesse sotto forma della consegna parziale dei lavori. L'occupazione delle aree è finalizzata alla perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all'effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri a qualsiasi titolo o proroghe dei tempi contrattuali.

11.2 All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna ed il Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.).

11.3 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare all'Appaltatore la penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto.

11.4 Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui al comma 10.3. da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo, pena l'applicazione della medesima penale di cui al comma 10.3.

11.5 Entro 15 (quindici) giorni antecedenti alla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di "*Programma Esecutivo dei Lavori*" dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Contratto, sia delle previsioni contenute nel programma lavori predisposto dalla Stazione Appaltante. Al Programma Esecutivo dei Lavori sarà allegato un grafico che metterà in risalto l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

11.6 Entro 15 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori, d'intesa con il Responsabile del Procedimento, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora essa non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento, anche per eventuali esigenze della Stazione Appaltante sopravvenute. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si

sia espresso, il Programma Operativo si intenderà approvato.

11.7. Il ritardo nella presentazione del Programma Operativo darà luogo all'applicazione della penale giornaliera pari allo 0,6 ‰ (zero sei per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto con il limite del 20% dell'importo del contratto ai sensi dell' Art. 50 del DL 77/2021 . In caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore lavori per la consegna degli stessi e di ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti trova applicazione la penale giornaliera pari allo 0,6 per mille.

11.8. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale dovrà rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al Programma Operativo in corso di attuazione, per esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate o ordinate dalla Direzione dei Lavori. Il mancato rispetto dei termini di avanzamento trimestrali darà luogo all'applicazione a carico dell'Appaltatore di una penale giornaliera pari allo 0,6 ‰ (zero sei per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, maggiorato degli importi delle eventuali perizie di variante.

11.9. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 493 (quattrocentonovantatré) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo si è tenuto conto dei periodi di ferie lavorative e dell'incidenza degli eventi meteorologici sfavorevoli.

11.10. Il mancato rispetto del termine di ultimazione di cui al comma precedente darà luogo all'applicazione a carico dell'Appaltatore, fatto salvo il maggior danno, di una penale giornaliera pari 0,6 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, maggiorato degli importi delle eventuali perizie di variante. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

11.11. Nel caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il Programma Operativo dei Lavori in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso Programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale di cui al comma 11.9, tali zone debbano essere consegnate. Ove l'ulteriore consegna delle zone dapprima non disponibili intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal Programma Operativo dei Lavori si intende che non si verifichino

spostamenti del termine utile contrattuale. In caso contrario, la scadenza contrattuale dei lavori soggetti alla consegna delle aree sarà automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal Programma Operativo suddetto con conseguente aggiornamento del Programma Operativo di esecuzione dei Lavori. In questo caso, nulla potrà comunque essere preteso dall'Appaltatore per patto espresso.

Qualora siano ultimati tutti i lavori eseguibili senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione delle restanti opere, si provvederà alla sospensione totale dei lavori senza che nulla possa essere preteso dall'Appaltatore per patto espresso.

11.12 E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di sospendere i lavori per qualsiasi motivo senza ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori, la S.A. tramite il Direttore dei lavori, potrà interrompere e/o sospendere i lavori in tutto e/o in parte ed anche in più riprese, per qualsiasi ragione tra cui a mero titolo esemplificativo, in virtù di eventuali sospensioni imposte da altri enti ed autorità competenti, comunicandolo preventivamente per iscritto all'Appaltatore.

La sospensione, o le sospensioni se più di una, parziale o totale delle lavorazioni che non eccedano un periodo di tempo superiore alla metà della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compensi o indennizzi di sorta, ad alcun titolo, ma unicamente ad ottenere una adeguata protrazione di termini contrattuali rispetto a quanto stabilito nel programma.

11.13 Nella eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene adeguatamente incrementato.

11.14 Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore alla metà della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto, per patto espresso, alla rifusione dei soli maggiori oneri provati, derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Quando la sospensione supera la metà del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all'ANAC.

11.15. La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore.

11.16. I termini e le modalità per l'esecuzione delle attività di Progettazione sono specificati nel Capitolato Speciale di Appalto parte amministrativa

11.17 Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato è previsto il riconoscimento all'appaltatore del premio di accelerazione nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale nei limiti e con le modalità indicate all'art. 26 del CSA e all'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77 del 31.05.2021 come convertito e modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021.

Art. 12- ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE

121. L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione Lavori, la quale provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma e la successiva trasmissione agli Enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio sugli appalti.

Trova applicazione la disciplina integrativa al Capo 11 del C.S.A.

122 All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere e collaudata con esito positivo per le parti impiantistiche. In caso di mancato sgombero alla data della sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori la stazione appaltante concederà un congruo termine (max 30 giorni naturali e consecutivi) all'Appaltatore per provvedere, trascorso il quale si applicherà una penale giornaliera pari allo 0,6 ‰ (zero sei per mille) del prezzo d'appalto, maggiorato delle eventuali perizie di variante approvate, fatto salvo il maggior danno.

123. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo della sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere realizzate, a propria cura e spese.

124. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione.

125. Qualora l'Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile del Procedimento.

126. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, con le modalità e le conseguenze previste dal decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *"Approvazione delle linee guida sulle modalità' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"* entro 30 giorni dall'invito che il Responsabile del Procedimento provvederà a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza e trasmesso nelle modalità previste dal CSA.

127. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.LL., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

128. Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo. Costituisce specifico obbligo dell'Appaltatore, in assenza del cui adempimento non si potrà collaudare definitivamente l'opera, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all'agibilità e funzionalità dell'opera.

129. Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte del Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia avuto luogo. In tal caso, la presa in consegna degli impianti dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che sia risultata positiva e debitamente verbalizzata.

1210. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo per effetto dell'approvazione da parte dell'Amministrazione dell'ATS Milano – Città Metropolitana che vi provvederà nel termine di due anni dalla data di trasmissione agli Uffici competenti. Qualora l'approvazione del collaudo provvisorio non intervenga nel suddetto termine, il collaudo da provvisorio diviene definitivo e, qualora nemmeno nei successivi due mesi intervenga l'approvazione da parte dell'Amministrazione, il collaudo si intende tacitamente

approvato.

1211. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, certificati, prove di laboratorio ed in situ, saggi, e quant'altro necessario che venga richiesto dalla Commissione di Collaudo, Commissione di Vigilanza e Direzione Lavori.

1212. E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere a sua cura e spese, senza diritto ad alcun ulteriore compenso per patto espresso, alla sorveglianza, custodia ed alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate sino alla presa in consegna di dette opere da parte dell'Amministrazione dell'ATS Milano – Città Metropolitana, successiva all'esito positivo del collaudo e comunque non oltre due mesi dalla data di approvazione espressa o tacita del collaudo stesso ai sensi del precedente art. 12.10, nonché la predisposizione dei libretti d'uso e di un programma di manutenzione.

1213. Qualora, per esigenze della Stazione Appaltante, debba procedersi alla consegna anticipata parziale delle opere, si procederà alla consegna stessa alle condizioni e con le procedure previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

1214. L'Appaltatore rimane comunque responsabile, fino all'approvazione ai sensi del comma 12.10 degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta.

1215. Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Appaltatore a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.

1216. Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordine di servizio per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, la Stazione Appaltante applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale giornaliera pari allo 0,6 ‰ (zero sei per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, maggiorato degli importi delle eventuali perizie di variante, riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire a terzi i lavori addebitando il relativo importo all'Appaltatore.

Art. 13 – VARIANTI - VALUTAZIONE DEI LAVORI

131. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di introdurre variazioni ai lavori senza espressa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione, nei materiali e nelle categorie di lavori, tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni, di qualsiasi tipo e proporzione,

che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori. L'Appaltatore non potrà pretendere nulla al riguardo, salvo il compenso per i maggiori lavori eventualmente eseguiti, previa espressa autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le eventuali opere integrative, modifiche o quant'altro necessario per la migliore realizzazione dei lavori in perfetta rispondenza al progetto, alla normativa ed alle regole dell'arte.

Le variazioni devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

13.2. Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto saranno valutate, in carenza di prezzi di offerta, secondo le modalità indicate al Capo 7 del C.S.A. – parte amministrativa.

Art. 14 – OPERE IN ECONOMIA

14.1. La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.

14.2. Tali prestazioni saranno compensate per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione. Tali costi, qualora non presenti sul Prezziario di riferimento, saranno incrementati del 15,00% (quindici virgola zero per cento) per spese generali e del 10,00% (dieci virgola zero per cento) per utili dell'Appaltatore.

14.3. La sola maggiorazione relativa agli utili dell'Appaltatore sarà soggetta al ribasso contrattuale.

Art. 15 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E RITENUTE

15.1. Ai sensi di quanto espresso agli artt. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa commi 1,2,3,4,5,6, e 34 l'Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato all'Appalto, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, è il n. 600103584591 (IBAN: [REDACTED]) e che le persone delegate ad operare sul conto medesimo sono:

- Antonio Costigliola nato a [REDACTED] Codice Fiscale

[REDACTED], residente [REDACTED];
- Giuseppe Costigliola nato a [REDACTED] Codice Fiscale
[REDACTED], residente in [REDACTED]

15.2. Il corrispettivo contrattuale sarà pagato sulla base di stati di avanzamento dei lavori redatti con riferimento a quanto previsto dal Capo 5 del C.S.A. I pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le indicazioni contenute nel CSA amministrativo. L'erogazione del corrispettivo nei confronti dell'Appaltatore è subordinata anche alla produzione di copia delle fatture quietanzate, attestanti l'avvenuto pagamento, da parte dell'Appaltatore, dei subappaltatori per le attività oggetto di subappalto.

15.3. Sui certificati di pagamento sarà applicata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza e sicurezza fisica.

15.4. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il pagamento dell'importo di cui ai predetti certificati sarà effettuato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di relativa emissione, previa consegna di idonea fattura da parte dell'Appaltatore.

15.5. Il pagamento della rata a saldo (10%), disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre 90 (novanta) giorni dall'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (vedi CSA art. 35). Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

15.6. In caso di ritardo per causa imputabile alla S.A. nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa si applicano le disposizioni del Capo 5 del C.S.A..

15.7. Sulle somme trattenute a qualsiasi titolo dalla S.A. non saranno corrisposti interessi.

15.8. Ai fini dei pagamenti dei SAL, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere e verificare la perdurante validità e regolarità del DURC dell'Appaltatore.

15.9. Si rinvia alla disciplina integrativa recata in materia di pagamenti dagli artt. 32 e ss. del C.S.A..

Art. 16 – ONERI E OBBLIGHI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto altrove previsto nel presente Contratto e nel C.S.A., sono a carico dell'Appaltatore tutte le attività e gli oneri di seguito indicati:

16.1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcuno specifico o ulteriore compenso, tutte le spese relative e dipendenti dal presente Contratto, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di Appalto e di fotocopiatura dei relativi atti; le spese di bollo, registrazione e copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli allegati; tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino al collaudo ed al termine della manutenzione.

16.2. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese concernenti le segnalazioni e gli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento ed in particolare tutto ciò che renda possibile la continuità e lo svolgimento, anche entro il cantiere, della circolazione stradale secondo le disposizioni della D.LL., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori.

16.3. E' a cura ed onere dell'Appaltatore il compenso per la direzione del cantiere.

16.4. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore le spese per la installazione, la manutenzione e la alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas (ove necessario), aria compressa ecc. nelle quantità necessarie.

16.5. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore le spese per la installazione, la manutenzione e l'aggiornamento dei dati del cartello di cantiere redatto secondo le norme vigenti e sottoposto ad approvazione della Direzione Lavori, che dovrà essere esposto all'esterno del cantiere entro tre giorni dalla data di consegna dei lavori.

16.6. L'Appaltatore provvederà alla fornitura di tutte quelle opere provvisorie comprese nell'appalto, intendendosi per tali quelle opere accessorie direttamente connesse all'esecuzione degli impianti, quali ad esempio la somministrazione di legname, o altro materiale ritenuto idoneo per la eventuale armatura degli scavi, per la formazione delle impalcature, di piani inclinati, di sostegni provvisori etc., la fornitura di cordoni, controventi di acciaio, taglie, pulegge, argani, falconi e quanti altri attrezzi occorressero per l'esecuzione completa e perfetta dei singoli lavori.

16.7. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese per la pulizia delle aree finalizzata all'impianto di cantiere, per formare e mantenere in piena efficienza e sicurezza i cantieri e per l'illuminazione degli stessi, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e per i servizi igienici, le strade di servizio di cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia. In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione ed alla manutenzione di tutte le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati in esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di pompaggio di acque piovane, di risalita o di qualsiasi provenienza; dovrà realizzare le reti di distribuzione interna di forza motrice e di illuminazione elettrica ed allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere.

16.8. Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere all'illuminazione notturna degli accessi, dei percorsi interni e dei luoghi ove vengono realizzati i lavori ed alla vigilanza e custodia, nonché alla pulizia quotidiana, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'Appaltatore l'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica, d'infiltrazione e delle falde ed il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.

16.9. L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno i sottoservizi presenti, ed integrarli a quanto segnalato negli elaborati di progetto di fattibilità tecnico-economica, non deviati o eliminati dagli Enti proprietari, per permettere l'esecuzione dei lavori, proteggerli a mezzo di puntelli, sbadacchiature, sospensioni e quanto altro si renda necessario affinché i suddetti non vengano danneggiati. L'individuazione di eventuali ulteriori sotto-servizi, non segnalati negli elaborati prima citati, andrà comunicata alla Direzione dei Lavori, tutte le eventuali rimozioni, demolizioni, regolarizzazioni, conformazioni, scavi e reintegri necessari, quindi, per accordare perfettamente e puntualmente lo stato dei luoghi ai tracciamenti di progetto, sono da intendersi compresi e compensati nel prezzo di appalto; come anche le rimozioni e spostamenti di infrastrutture come cavidotti, condutture, tubazioni e simili che interferiscano con l'esecuzione dei lavori. In particolare l'Appaltatore provvederà a sua cura e spese alla demolizione di gallerie per sottoservizi e condotte fognarie dismesse rinvenute durante la realizzazione di scavi e diaframmi, all'intasamento ove necessario, al successivo

smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di risulta. Il presente onere si intende integralmente compensato con il corrispettivo di appalto senza che l'Appaltatore possa a nessun titolo avanzare richiesta alcuna di compensi aggiuntivi, di maggiori oneri, di indennizzi o danni anche conseguenti o semplicemente connessi all' eventuale prolungata durata dei lavori, alla frazionata esecuzione degli stessi e comunque alla loro difforme esecuzione rispetto a quanto programmato.

16.10. E' a carico dell'Appaltatore ogni onere derivante dalla realizzazione e demolizione di aree di servizio, piattaforme o altri elementi necessari per l'installazione di gru, piattaforme elevatrici, ponteggi, etc. ed ogni altro accorgimento necessario a rendere eseguibili le opere.

16.11. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto, all'accatastamento nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

16.12. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di consegna, anche anticipata, a soggetti terzi e/o alla Stazione Appaltante di una parte dell'opera, nonché gli oneri conseguenti all'uso anticipato di opere che venisse eventualmente richiesto dalla Direzione Lavori.

16.13. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri del mantenimento del transito di strade, vie e passaggi eventualmente interessati dai lavori di costruzione o la creazione di percorsi alternativi provvisori. Il presente onere si intende integralmente compensato con il corrispettivo di appalto senza che l'Appaltatore possa a nessun titolo avanzare richiesta alcuna di compensi aggiuntivi, di maggiori oneri, di indennizzi o danni anche conseguenti o semplicemente connessi all' eventuale prolungata durata dei lavori, alla frazionata esecuzione degli stessi e comunque alla loro difforme esecuzione rispetto a quanto programmato.

16.14. Qualora le reti di pubblico servizio (illuminazione pubblica, idrica, elettrica, gas, telecomunicazioni, etc.) fossero realizzate da Società terze, anche convenzionate con la Stazione Appaltante, ed eseguite contestualmente alla realizzazione delle opere oggetto del presente Contratto, sarà cura ed onere dell'Appaltatore, che nulla potrà pretendere al

riguardo, recepire il progetto preliminare e/o definitivo delle reti di pubblico servizio eventualmente disponibili e coordinarsi con la Direzione Lavori e con i responsabili degli Enti di pubblico servizio al fine di permettere la posa delle reti durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

16.15. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa al rilievo topografico dei luoghi, ai tracciamenti, livellazioni, trasporto di caposaldi ed ogni altro tipo di rilevamento, alla loro conservazione ed i disegni da allegare alla contabilità dei lavori; nonché l'accesso al cantiere e le verifiche ritenute dal medesimo necessarie per accertare la perfetta esecuzione dell'opera, da parte del Committente e del personale da quest'ultimo incaricato, in ogni momento di realizzazione dell'opera; le spese occorrenti per effettuare tutte le prove che saranno richieste dalla Direzione Lavori o dalla Commissione di collaudo e/o dalla Commissione di Vigilanza, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere richiesti dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. Sono altresì a carico dell'Appaltatore la responsabilità e la spesa per la custodia delle campionature e dei propri materiali nei luoghi di lavoro, nonché gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.

16.16. È a cura ed onere dell'Appaltatore la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso, al momento della redazione di ogni stato di avanzamento, nei momenti salienti dell'Appalto, ogni qualvolta richiesto dalla Direzione Lavori, e comunque almeno mensilmente per la redazione del report mensile della Direzione Lavori, nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.

16.17. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese per la realizzazione e la apposizione di tabelle informative di cantiere, cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione Lavori, nonché di quelle richieste dalle normative vigenti e dalle prescrizioni comunali in materia, e la loro manutenzione o sostituzione, in caso di degrado, fino alla ultimazione dei lavori o alla consegna delle opere, se successiva.

16.18. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività sotto la sua esclusiva responsabilità e con totale esonero della Stazione Appaltante per eventuali distruzioni, danneggiamenti e/o furti, le spese per la recinzione, da realizzarsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori, la guardiania e la sorveglianza fissa diurna e notturna, feriale e festiva, del cantiere, del materiale approvvigionato e delle opere costruite, anche nei periodi di sospensione dei lavori, comprese segnalazioni e lumi, ottenuta con paratie lignee in pannelli omogenei, o in altro modo adeguato venga ordinato dalla Direzione Lavori nel rispetto delle normative comunali e comunque applicabili, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime; le spese per eventuali ripristini della recinzione o di parti di essa danneggiate da eventi estranei all'Appaltatore stesso e che ne abbiano compromesso la funzionalità e/o l'estetica, e comunque ogni qualvolta siano necessari interventi per il mantenimento del decoro urbano.

16.19. Sono a carico dell'Appaltatore le spese e gli oneri per l'osservanza dei piani e delle norme di legge relative alla sicurezza, all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

16.20. È a cura ed onere dell'Appaltatore la redazione di tutti gli elaborati relativi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, concessioni ed approvazioni da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nulla osta e le autorizzazioni, concessioni connessi con lavori di qualunque specie ed entità, richiesti dalle leggi in relazione all'esecuzione delle opere appaltate, compresi quelli necessari per gli scavi. In particolare l'Appaltatore dovrà prevedere a propria cura e spese tutte le pratiche per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche, per l'impianto del cantiere stesso e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori. Infine, dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le eventuali pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, concessioni e collaudi da parte dei competenti uffici istituiti presso Enti, Organismi o Autorità preposte (come VV.F., UTIF, INAIL, ASL, PREFETTURA, ENEL, TELECOM, AZIENDE MUNICIPALIZZATE, ecc.).

16.21. È a cura ed onere dell'Appaltatore la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, con la relazione e gli allegati ivi previsti, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico- professionali di legge, nonché il Piano di Manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di

manutenzione e dal Programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.

Detti manuali d'uso si riferiscono all'uso degli impianti tecnologici. Resta pertanto inteso che l'insieme delle informazioni fornite dovrà permettere all'utente di superare il ruolo di fruitore passivo dell'impianto e di assumere il ruolo di competente e responsabile della fase di gestione e conservazione del bene.

16.22. È a cura ed onere dell'Appaltatore l'adozione di ogni iniziativa necessaria perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, anche parziale, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore - e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore - i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.

16.23. E' a carico dell'Appaltatore l'esecuzione frazionata dei lavori, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'Appalto, sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi; quanto suddetto anche nell'eventuale necessità di rispettare orari di lavorazione differenziati a seconda delle aree di cantiere interessate, soprattutto tenendo conto in particolare della viabilità pubblica esistente, e degli edifici limitrofi. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per i condizionamenti derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o di mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.

16.24. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore, in base alle esigenze della Direzione Lavori, l'allestimento degli uffici per la stessa Direzione Lavori, per il RUP e per il suo supporto, per i Collaudatori e la Commissione di Vigilanza. Gli uffici saranno consegnati alla Stazione Appaltante adeguatamente ammobiliati, allestiti con le attrezzature informatiche installate, configurate e dotate di un contratto di manutenzione software e hardware per tutto il periodo dei lavori, e muniti di impianto di riscaldamento invernale e condizionamento estivo. Tutte le spese per l'allacciamento e consumo di acqua, energia elettrica, telefonica (collegamento internet incluso) resteranno a carico dell'Appaltatore.

16.25. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore e per le apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo finale.

16.26. È a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Appaltatore venga corrisposto alcun ulteriore compenso. L'appaltatore deve consegnare copia della bolla di conferimento a discarica autorizzata timbrata e firmata.

16.27. È a cura ed onere dell'Appaltatore l'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'appalto.

16.28. È a cura ed onere dell'Appaltatore l'aggiornamento di tutti i disegni del Progetto Esecutivo sulla base dei costruttivi di cantiere e di quanto effettivamente realizzato fino alla fine dei lavori per fornire la documentazione completa delle opere eseguite (disegni "as built").

16.29. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore lo sgombero, la pulizia ed il ripristino dell'area di cantiere, che dovrà essere riconsegnata nello stato *ante-operam*, entro 1 (una) settimana dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare sempre a cura dell'Appaltatore subito dopo il collaudo stesso.

16.30. Gli oneri previsti nel presente articolo 15, graveranno sull'Appaltatore anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino al completamento del periodo di manutenzione ed all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

16.31. La Stazione Appaltante si riserva di eseguire o far eseguire ad imprese terze lavori non oggetto del presente Contratto nel corso della realizzazione dei lavori affidati all'Appaltatore, il quale nulla potrà eccepire al riguardo né pretendere, a qualsivoglia titolo, per eventuali interferenze o disagi derivanti dal contemporaneo svolgimento di opere diverse nell'ambito della medesima area di cantiere.

16.32. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcuno specifico o ulteriore compenso, in quanto previsti e compensati nel prezzo d'appalto, tutte le spese, i costi e gli oneri relativi all'esecuzione, con qualunque modalità, di scavi, sondaggi, carotaggi, trincee e quant'altro la Sovrintendenza richiedesse di effettuare alla Stazione Appaltante o all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori o nel corso della relativa realizzazione.

Art. 17 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA

17.1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

17.2. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

17.3. L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

17.4. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

17.5. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori precluderà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

17.6. L'Appaltatore è obbligato al versamento all'INPS e all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulta iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici. L'Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali per il periodo di almeno cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

17.7. Nel caso di accertamento, successivo alla stipula del Contratto, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del presente Contratto.

17.8. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, qualora presenti, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

17.9. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'INAIL, dall'INPS o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si riserverà di applicare la penale giornaliera pari allo 0,6 ‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, maggiorato degli eventuali importi delle perizie di variante.

17.10. In caso di ritardo da parte dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dall'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

17.11. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo 16, accertata dal Direttore dei lavori e comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

17.12. Resta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ove le inadempienze si verificano per due volte anche non consecutive.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RECESSO

18.1. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 comma 1 lett. b) e c) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 anche:

- a) quando risulti il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto o dell'autorizzazione al subappalto o comunque la violazione di una qualsiasi delle disposizioni sostanziali di cui al precedente art. 9 in materia di subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte all'Appaltatore dalla Stazione

Appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come grave;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza;

d) nel caso di mancata assunzione o di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

18.2. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le previsioni dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e si procederà, ai sensi dell'art. 110 dello stesso decreto, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

18.3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Laddove peraltro il recesso sia conseguente agli esiti di campagne di indagini archeologiche della Soprintendenza Archeologica di Milano, all'Appaltatore, per patto espresso ed in deroga consensuale all'art. 109 predetto ed all'art. 1671 c.c., sarà dovuto unicamente il pagamento dei lavori eventualmente eseguiti e del valore dei materiali eventualmente esistenti in cantiere, se ritenuti utili dalla Stazione Appaltante, con rinuncia da parte dell'Appaltatore a qualsivoglia altro diritto o pretesa, in particolare a titolo di mancato guadagno.

18.4. Il committente in caso di violazione di uno degli obblighi previsti dal patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia ha facoltà di procedere con la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento di ATS Città Metropolitana di Milano, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

18.5. In caso di successivo riscontro negativo rispetto al possesso dei requisiti di carattere

generale e speciale prescritti, il Committente procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale ed al pagamento all'appaltatore del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; ATS procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 19– VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE - CESSIONE DI CREDITO

19.1. Fermo il divieto a pena di nullità di cessione del Contratto, sono ammesse le modificazioni soggettive del Contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. 50/2016.

19.2. Per la disciplina della cessione dei crediti si rimanda all'art. 40 del CSA

Art. 20 – RISERVE - CONTROVERSIE

20.1. Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9 del decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Approvazione delle linee guida sulle modalità' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*", e dell'art. 54 del CSA.

20.2. Tutte le controversie relative al presente Contratto, disciplinate all'artt. 54 e 55 del CSA, potranno essere deferite dall'Appaltatore alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano

Art. 21 – CONDIZIONE RISOLUTIVA

21.1. Il presente Contratto è risolutivamente condizionato all'eventuale esito negativo delle verifiche: a) di regolarità contributiva dell'Appaltatore; b) antimafia, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, del D.P.R. 252/1998 e s.m.i. e del D. Lgs. 159/2011.

21.2. Qualora si avverasse una delle suddette condizioni risolutive, all'Appaltatore sarà dovuto unicamente il pagamento dei lavori e delle prestazioni eventualmente eseguiti e dei materiali eventualmente esistenti in cantiere, se ritenuti utili dalla Stazione Appaltante. Quest'ultima procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 22 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

22.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) l'Elenco Prezzi Unitari;
- d) gli elaborati grafici progettuali;
- e) le relazioni generali e specialistiche;
- f) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- g) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 7 e 8;
- i) computo metrico;
- i) il Disciplinare di gara.

22.2. I suddetti documenti, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso la sede di via Conca del Naviglio, 45 – Milano

Art. 23 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

23.1. Fatte salve le pattuizioni specificatamente convenute tra le parti, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni inderogabili vigenti in materia di appalti e contratti pubblici, dettagliate nel CSA.

23.2. La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti e norme vigenti in materia e della loro incondizionata accettazione.

23.3. In caso di sopravvenuta inefficacia del Contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, ferma restando l'espressa volontà delle parti contraenti di rinunciare, l'una nei confronti dell'altra, a qualsiasi diritto od azione di tipo risarcitorio comunque conseguente alla avvenuta dichiarazione di inefficacia della aggiudicazione e del presente Contratto. La presente pattuizione si intende essenziale.

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

24.1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati personali raccolti da questa Agenzia, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente stipula contrattuale. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dai citati provvedimenti normativi.

Art. 25 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

25.1. Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari e degli eventuali atti aggiuntivi previsti dall'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

25.2 Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

25.3. Sono a carico dell'Appaltatore anche le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni, nonché le spese discendenti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni in vigore, compresi eventuali compensi per la verifica dei calcoli delle opere in c.a. e a quelli per il relativo collaudo statico, e comunque qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal Contratto, senza diritto di rivalsa. Il presente atto è soggetto ad I.V.A.

Si omette la lettura di quanto allegato per espressa volontà dei componenti che dichiarano di ben conoscere il contenuto.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. 38 (trentotto) fogli, occupando n. 38 (trentotto) facciate.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante
ATS Città Metropolitana di Milano
Walter Bergamaschi
(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore
Costigliola Antonio s.r.l.
Antonio Costigliola
(firmato digitalmente)

INDICE

- Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI - DOCUMENTI CONTRATTUALI
- Art. 2 – OGGETTO
- Art. 3 – FORMA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
- Art. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 5 – OPERE E FORNITURE ESCLUSE. RIMBORSO DELL'APPALTATORE
- Art. 6 – ELEZIONE DI DOMICILIO
- Art. 7 – GARANZIA DEFINITIVA
- Art. 8 – ALTRE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
- Art. 9 – SUBAPPALTO
- Art. 10 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DELLE PROGETTAZIONI
- Art. 11 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO - CONSEGNE PARZIALI-
SOSPENSIONI – PENALI- PREMIO DI ACCELERAZIONE
- Art. 12 – ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
- Art. 13 – VARIANTI - VALUTAZIONE DEI LAVORI
- Art. 14 – OPERE IN ECONOMIA
- Art. 15 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E RITENUTE
- Art. 16 – ONERI E OBBLIGHI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE
- Art. 17 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
- Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO
- Art. 19 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE - CESSIONE DI CREDITO
- Art. 20 – RISERVE - CONTROVERSIE
- Art. 21 – CONDIZIONE RISOLUTIVA
- Art. 22 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- Art. 23 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
- Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 25 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE